ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, CON ALLEGATO, APERTA ALLA FIRMA A LONDRA IL 1 NOVEMBRE 1974, E SUA ESECUZIONE

Art. 1 (Approvazione)

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974.

Versione in vigore dal 27 luglio 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione
Estremi	Legge 23 maggio 1980, n. 313
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-internazionale-del-1974-per-la-salvaguardia/approvazione-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it